

I DIRITTI DEGLI EMIGRANTI
E L'AZIONE DELLO STATO

1. Necessità di una speciale tutela dei diritti dell'emigrante. — 2. Problemi amministrativi e tutela giurisdizionale. V. infra paragrafo V.

LA TUTELA GIURISDIZIONALE
DEGLI EMIGRANTI

4. Ogni emigrante, oltre alle tutele giurisdizionali di carattere economico-sociale, non indebitate speciali istituti e determinazioni giuridiche per la salvaguardia di quei loro diritti, che per fatto della emigrazione possono comunque venire lesi e menomati. Alle peculiarità del fenomeno, nel rispetto di questi istituti, deve esplicarsi il principio corrispondente, perché esso raggiunga pienamente il suo scopo: il carattere speciale della tutela stessa. Infatti l'aspetto particolare del rapporto interazionale fra emigrante e Stato, per cui lo Stato non rimane nel puro campo del diritto privato manifestando liberalmente la propria volontà ma debbono operarsi limiti e canali predefiniti dalla norma rigida, impediscono di rivedere il rapporto esistente in termini contrattuali di trasporto e di locazione d'opera. Trattasi di un rapporto sui generis e sul cui punto non corrisponde una speciale ordinazione per